



# **diritto** **religioni**

**Semestrale**  
**Anno XI - n. 1-2016**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**21**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno XI - n. 1-2016  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

**SEZIONI**

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

**DIRETTORI SCIENTIFICI**

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

**SETTORI**

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

**RESPONSABILI**

G. Bianco

P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

**Parte III**

**SETTORI**

*Letture, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

**RESPONSABILI**

M. Tedeschi

### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustín Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

# *La tutela giuridica dei luoghi di culto: riflessioni applicative sull'art. 2645-ter c.c.*

LUDOVICA DECIMO

## *1. L'art. 831, comma 2 c.c. alla prova di resistenza del pluralismo religioso*

L'esercizio della libertà religiosa si manifesta attraverso forme e momenti di aggregazione comunitaria<sup>1</sup>. Le religioni richiedono, infatti, non solo atti d'intelletto, ma si estrinsecano in atti di culto, individuali o collettivi, che sono posti in essere in luoghi ad essi destinati. La libertà religiosa incontra così nuovamente lo spazio materiale ed esterno, prescindendo dalla “sfera interna” del singolo individuo.

Il pluralismo confessionale che caratterizza la società contemporanea favorisce l'incontro nel medesimo spazio pubblico di diverse fedi religiose, alle quali deve essere egualmente riconosciuta la libertà di culto, una delle facoltà della libertà religiosa<sup>2</sup>, ed il concreto esercizio all'interno di strutture ad esso deputate. L'apertura dei luoghi di culto è un problema che tocca l'esercizio in forma associata della libertà religiosa e riguarda l'eguale misura di libertà garantita dall'art. 8, comma 1, della Costituzione a tutte le confessioni religiose<sup>3</sup>.

Si pone, pertanto, il problema concreto della libera disponibilità e fruibi-

---

<sup>1</sup> MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 455.

<sup>2</sup> La Corte Costituzionale, sentenza 24 novembre 1958, n. 59, ha affermato che la disponibilità per i fedeli di una confessione religiosa di un luogo dove esercitare il culto realizza una delle facoltà inherenti il diritto di libertà religiosa riconosciuto e garantito a tutti, sia in forma individuale che associata, dalla Carta Costituzionale. Pertanto la disparità di trattamento nell'ambito della edilizia di culto si traduce in una violazione dell'art. 19 della Costituzione.

In tal senso si è pronunciata la Corte europea dei diritti dell'uomo, 17 settembre 1996, Manoussakis c. Grecia, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 1997, pp. 762-768, la quale ha sostenuito che anche una legge che renda particolarmente complessa l'apertura di luoghi di culto solo per alcune confessioni religiose è in contrasto con l'art. 9 della Convenzione, verificandosi un sostanziale impedimento per i fedeli all'esercizio della libertà religiosa.

<sup>3</sup> FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zannichelli, Bologna, 2003, p. 199 ss.

lità dei luoghi di culto, nonché della tutela giuridica cui essi è riconosciuta<sup>4</sup>. Gli edifici di culto sono disciplinati nell'ordinamento giuridico italiano da norme unilaterali e di derivazione pattizia che ne costituiscono uno statuto giuridico, la cui finalità comune è di garantire la stabile destinazione del fine di religione e di culto<sup>5</sup>.

A tal riguardo, l'utilizzo della forza coercitiva statale è limitata dalle norme di derivazione pattizia, le quali prevedono che gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica<sup>6</sup>. Analogia disposizione è prevista dalla legislazione unilaterale, la quale, all'art. 14 della L. 24 giugno 1929, n. 1159, accorda medesima forma di tutela agli edifici aperti al culto pubblico dei gruppi religiosi privi di intesa con lo Stato<sup>7</sup>. Tali disposizioni sono espressione dell'equilibrio tra due interessi apparentemente contrapposti, il diritto di proprietà su un bene e la funzionalizzazione all'esercizio del culto.

Il Codice Civile ha tradotto nei confronti dei privati proprietari, la limitazione che le suindicate norme hanno ammesso nei confronti degli organi statali; l'art. 831, comma 2, c.c. prevede che l'edificio destinato all'esercizio pubblico del culto cattolico, non può essere sottratto a tale destinazione neanche per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità alle leggi che li riguardino<sup>8</sup>. Il vincolo civilistico di destinazione al culto pubblico, previsto all'art. 831, comma 2, c.c., conferma la funzione sociale ed il rilevante interesse pubblico legato alla libera dispo-

---

<sup>4</sup> Per un approfondimento sulla disciplina degli edifici di culto, si veda, tra studi a carattere monografico, DOMENICO BARILLARO, *Nozione giuridica di edificio destinato al culto*, Società Tipografica Modenese, Modena, 1959; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Edifici ed edilizia di culto*, Giuffrè, Milano, 1979; VALERIO TOZZI, *Edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, Edisud, Salerno, 1990; LUCIANO ZANNOTTI, *Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso*, Giuffrè, Milano, 1990.

<sup>5</sup> ANTONIO FUCCILLO, RAFFAELE SANTORO, *Giustizia, diritto, religioni*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 61 ss.; NATASCIA MARCHEI, *L'edilizia e gli edifici di culto*, in AA.VV., *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di GIUSEPPE CASUSCELLI, Giappichelli, Torino, 2012, p. 333 ss.

<sup>6</sup> Con riferimento ai rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, tale norma è prevista all'art. 5 dell'Accordo di Villa Madama; per quanto attiene alle confessioni religiose che abbiano concluso un'intesa con lo Stato Italiano, si rinvia alle leggi di approvazione delle intese. Sullo sviluppo della legislazione pattizia, si veda diffusamente TOMMASO MAURO, *L'evoluzione della normativa sull'edilizia di culto*, in AA.VV., *L'edilizia di culto. Profili giuridici*, a cura di CHIARA MINELLI, Giuffrè, Milano, 1995, p. 19 ss.

<sup>7</sup> In merito alla sola espropriabilità degli edifici di culto, l'art. 4, comma 4, lett. g) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, ha confermato il contenuto delle suindicate norme ed ha esteso tale garanzia a favore di tutte le confessioni religiose, anche se prive di intesa.

<sup>8</sup> Per un'attenta analisi dell'art. 831, comma 2, c.c., si veda diffusamente VALERIO TOZZI, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, cit., pp. 97-111 e pp. 204-213.

nibilità e fruibilità degli edifici di culto<sup>9</sup>. L'esercizio della libertà di culto acquista, pertanto, una rilevanza sociale, la quale, secondo quanto previsto dall'art. 42 della Costituzione, realizza la funzione sociale della proprietà privata di un edificio di culto, ponendo ad essa il limite del rispetto della destinazione del bene.

Lo Stato può imporre il vincolo di destinazione sulla base della frequentazione del luogo di culto da parte di un gruppo indeterminato di *cives-fideles*, indipendentemente dalla *deputatio canonica*<sup>10</sup>. La rilevante compressione del diritto di proprietà è giustificata in ragione dell'effettiva destinazione al culto pubblico dell'edificio; pertanto, affinché sussista lo speciale vincolo civilistico è necessario che all'interno dell'edificio avvenga una regolare celebrazione di riti, unitamente alla loro accessibilità da parte di una generalità indistinta di soggetti<sup>11</sup>.

La disciplina dell'art. 831, comma 2, c.c. opera sia nel caso in cui la proprietà spetti all'autorità ecclesiastica, sia a soggetti privati. La rilevanza del

<sup>9</sup> La previsione di un limite così incisivo alla facoltà di godimento della proprietà deve essere necessariamente giustificata dall'esistenza di un interesse meritevole di tutela. Gli edifici di culto, infatti, rappresentano beni strumentali al soddisfacimento dei bisogni religiosi dei credenti; il conseguimento di tale fine consente la funzionalizzazione sociale della proprietà. In tal senso, CARMELA ELEFANTE, *Il valore interpretativo della libertà religiosa: destinazione al culto e sottoposizione del bene a procedura esecutiva in una significativa decisione del giudice salernitano*, in *Diritto e Religioni*, 2012, 2, p. 633 ss.; VENERANDO MARANO, *Regime proprietario e limiti di utilizzazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 2010, 1, p. 96 ss.; ANDREA BETTETINI, *Gli enti e beni ecclesiastici. Art. 831*, in *Il Codice Civile. Commentario*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 163; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2012, p. 352; ALESSANDRO ALBISSETTI, *Brevi note in tema di «deputatio ad cultum» e art. 42 della Costituzione*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1976, 2, p. 143 ss.

<sup>10</sup> Sul punto, si veda diffusamente: MARIO PETRONCELLI, *La condizione giuridica degli edifici di culto e il nuovo codice civile*, in *Archivio di Diritto Ecclesiastico*, 1941, p. 31; LUIGI SCAVO LOMBARDO, *Aspetti del vincolo civile protettivo della deputatio ad cultum publicum*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1950, p. 250 ss.; DOMENICO BARILLARO, *Nozione giuridica di edificio destinato al culto*, in *Archivio Giuridico*, 1959, p. 3 ss.; MARIO PETRONCELLI, voce *Edifici di culto cattolico*, in *Encyclopedia del Diritto*, XIV, Giuffrè, Milano, 1965, p. 297; ANTONIO VITALE, *L'interesse protetto dall'art. 831, 2° comma, c.c.*, in *Giustizia Civile*, 1974, p. 602 ss. Da ultimo, cfr. MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 278 ss.; ANTONIO FUCCILLO, RAFFAELE SANTORO, *Giustizia, diritto, religioni*, cit., p. 68 ss. Scriveva, a tal riguardo, CARLO ARTURO JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1975, p. 388, che «l'art. 831 non fa alcun riferimento al carattere che l'edificio di culto abbia acquistato in virtù di una consacrazione o benedizione, ma prende in considerazione solo il fatto che l'edificio sia destinato all'esercizio pubblico del culto; a chi invochi l'applicazione dell'articolo non necessita quindi né giova di dare la prova della consacrazione, bastando il fatto dell'esercizio pubblico». Per un'attenta descrizione e critica della tesi della necessità della *dedicatio canonica* e del rinvio alle norme di diritto canonico, si veda CRISTINA DELL'AGNESE, *Edifici di culto e vincolo di destinazione*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1990, 2, p. 192 ss.; GIUSEPPE LEZIROLI, *Edifici di culto cattolico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1994, 3, p. 859 ss.; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 351-352. Da ultimo, si veda diffusamente CARLO CARDIA, *La condizione giuridica degli edifici di culto*, in *Jus*, 2008, p. 141 ss.

<sup>11</sup> CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 396.

vincolo civilistico emerge, in particolare, quando l'edificio di culto appartiene ad un soggetto privato; solo in tale ipotesi, infatti, si verifica una disassociazione soggettiva tra il titolare del diritto di proprietà e il titolare del godimento del bene in rapporto al solo esercizio del culto, l'autorità ecclesiastica. Si ritiene che permanga in capo al proprietario una ridotta facoltà del godimento del bene purché essa non sia in contrasto con le esigenze di culto<sup>12</sup>, realizzandosi così una singolare comunione di godimento tra il titolare del diritto di proprietà e l'autorità ecclesiastica<sup>13</sup>.

La destinazione al culto di un edificio di proprietà privata non può nascerne da un atto unilateralale dell'autorità ecclesiastica; dottrina unanime rifiuta, infatti, l'ipotesi che un soggetto possa autonomamente limitare il diritto di proprietà altrui<sup>14</sup>. Non v'è dubbio, alla luce di quanto affermato, che un edificio di culto potrà essere destinato al culto pubblico, con seguente applicazione dell'art. 831, comma 2, c.c., solo nel caso in cui vi sia il consenso del proprietario. Il diritto di proprietà, essendo per sua natura elastico, riacquista la piena espansione con la cessazione della destinazione al culto pubblico secondo le leggi riguardino l'edificio di culto<sup>15</sup>.

Indipendentemente dalla titolarità dell'edificio destinato al culto pubblico, tale bene può essere alienato, sequestrato o pignorato; l'unico limite di tali eventi giuridici è l'impossibilità di sottrarre l'edificio al vincolo di destinazione.

La disposizione civilistica tutela l'esercizio delle attività di culto, indipendentemente dalle vicende giuridiche che possano toccare il bene materiale in cui esse si svolgono, con l'unico limite dell'applicabilità ai soli edifici destinati all'esercizio pubblico del *culto cattolico*, e non anche all'esercizio pubblico del *culto delle altre confessioni religiose*.

---

<sup>12</sup> Quando l'edificio non è destinato alle attività di culto, il proprietario potrà, ad esempio, locarlo per scopi differenti (concerti, conferenze e rappresentazioni teatrali) o prevedere una tassa d'ingresso per coloro che volessero visitarlo o ammirare opere d'arte esposte. Tali utilità dipendenti dalla facoltà di godimento spettano al proprietario e non all'autorità ecclesiastica. In tal senso, si veda FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 352.

<sup>13</sup> Cfr. VALERIO TOZZI, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, cit.; CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 299.

<sup>14</sup> In tal senso, si veda DOMENICO BARILLARO, *Nozione giuridica di edificio destinato al culto*, cit., p. 63 ss.; MARIO PETRONCELLI, voce *Edifici di culto cattolico*, cit., p. 305.

<sup>15</sup> Secondo dottrina e giurisprudenza dominante, si ritiene che l'art. 831, comma 2, c.c., in materia di cessazione del vincolo di destinazione, rinvii alle norme di diritto canonico, diversamente da quanto affermato *supra* nella fase genetica del vincolo. Per la dottrina, cfr. ARMANDO BERTOLA, voce *Cosa Sacra*, in *Novissimo Digesto Italiano*, IV, Utet, Torino, 1959, p. 1038; GIACINTO ROMANO GIA-COMAZZO, *Sul pubblico uso degli edifici di culto di proprietà privata: premesse ed effetti*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1957, 2, p. 225; CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 399-400. Per la giurisprudenza, cfr. Cass. 29 febbraio 1952, n. 576, in *Giustizia Italiana*, 1952, 1, p. 711 ss.; Cass. 27 novembre 1973, n. 3227, in *Giurisprudenza Civile*, 1974, 1, p. 602 ss.

Pur essendosi seguiti nel tempo numerosi interventi della Corte Costituzionale<sup>16</sup>, in materia di apertura di edifici di culto, volte ad eliminare ogni eventuale disparità di trattamento della legge tra la Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose, permane una forma di discriminazione nell'art. 831, comma 2, c.c. Questa limitazione della norma non può trovare la sua giustificazione nel fatto che soltanto nel caso del culto cattolico, l'edificio sia destinato ad un collettività indeterminata, perché non mancano ipotesi in cui luoghi di culto di altre confessioni religiose sono in ogni caso adibiti a collettività indeterminate e variabili<sup>17</sup>.

Secondo alcuni autori<sup>18</sup>, tale limitazione può essere superata dall'interpretazione estensiva della norma, secondo la quale il vincolo di destinazione *de quo* tutelerebbe anche gli edifici di culto diversi dal culto cattolico. Pur se autorevolmente sostenuta, tale tesi non può essere condivisibile giacché sembra che un regime così particolare possa derivare solo da un'apposita norma giuridica<sup>19</sup>. Tale limitazione favorisce le esigenze dell'esercizio pubblico del solo culto cattolico<sup>20</sup> ma non quelle delle altre confessioni religiose, le quali, ove ricorrono i presupposti indicati dall'art. 831, comma 2, c.c. non trovano eguale tutela<sup>21</sup>.

---

<sup>16</sup> Corte Costituzionale 24 novembre 1958, n. 59; Corte Costituzionale 19 marzo 1993, n. 195.

<sup>17</sup> Ad esempio le chiese valdesi nelle valli del Piemonte o le sinagoghe nelle città dove abitano importanti nuclei di ebrei, in tal senso ARTURO CARLO JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 387.

<sup>18</sup> In tal senso, si veda GIUSEPPE OLIVIERO, *Sulla condizione giuridica degli edifici di culto acattolico*, in UNIVERSITÀ DI CATANIA, *Annali del Seminario giuridico*, Jovene, Napoli, 1950-1951, pp. 147 ss. Secondo PIERANGELA FLORIS, *Apertura e destinazione al culto*, in A.A.Vv., *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cura di DANIELE PERSANO, Vita e Pensiero, Milano, 2008, p. 71, è possibile osservare che la disposizione codicistica «sembra essere capace di offrire tutela alle confessioni prive di intesa e di recente ingresso nel territorio». Da ultimo si veda ANDREA BETTETINI, *La condizione giuridica dei luoghi di culto*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 2010, 1, p. 15, il quale afferma che «sarebbe auspicabile – per una migliore tutela della specificità confessionale e dell'autonomia degli ordini – che la disposizione normativa contenuta nell'art. 831, nonché nell'art. 15 l. 101 del 1989, sia estesa anche alle altre confessioni religiose astrazion fatta da che abbiano con lo Stato un rapporto di natura convenzionale».

<sup>19</sup> In tal senso, cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 202; ARTURO CARLO JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 388.

<sup>20</sup> L'art. 831, comma 2, c.c. prevedendo l'aggettivo «cattolico» appare in contrasto con gli artt. 8, comma 1 e 19 della Costituzione, trascurando esigenza analoghe delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica. In tal senso, si veda FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 202; PAOLO BARILE, *Appunti sulla condizione dei culti acattolici in Italia*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1952, 1, p. 355 ss.

<sup>21</sup> L'unica fonte bilateralemente prevista che considera il vincolo di destinazione degli edifici di culto sotto il profilo civilistico è l'art. 15, comma 1, dell'Intesa tra L'Italia e L'Unione delle Comunità ebraiche italiane, la quale appare come una riproduzione dell'art. 831, comma 2, c.c. Il testo dispone che «gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la

Il pluralismo confessionale che caratterizza la società contemporanea sollecita una rinnovata considerazione della problematica relativa anche ai luoghi di culto delle religioni diverse dalla cattolica ed, in particolare, delle confessioni religiose prive di intesa con lo Stato italiano. È necessario tener conto che la norma codicistica ha avuto propria genesi in contesto sociale prevalentemente di religione cattolica. Ad oggi, la sempre più ampia presenza sul territorio italiano di luoghi di culto di confessioni religiose prive d'intesa esorta all'individuazione di soluzioni giuridiche che siano in grado di tutelare il concreto esercizio da parte dei fedeli della libertà di culto. Una soluzioni proposte è la previsione di una Legge organica sulla libertà religiosa e di coscienza che preveda una più ampia equiparazione giuridica degli edifici di culto delle confessioni religiose e che si auspichi estenda il vincolo di destinazione al culto pubblico anche alle confessioni prive d'Intesa<sup>22</sup>. Tuttavia, è possibile individuare una forma di tutela dei luoghi di culto mediante l'utilizzo di forme di autoregolamentazione degli interessi religiosi attraverso gli strumenti negoziali di diritto privato<sup>23</sup>, i quali appaiono maggiormente idonei a fornire adeguata tutela al pluralismo confessionale che caratterizza l'odierna composizione della società.

## 2. *Una lettura dell'art. 2645-ter c.c. religiosamente orientata*

L'art. 39-novies della Legge 23 febbraio 2006 n. 51, introducendo nel codice civile l'art. 2645-ter, ha sancito l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione, derivante dalla trascrizione di atti in forma pubblica con cui beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un arco temporale definito, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

---

destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione». Per un attento confronto tra le norme sopra citate, si veda diffusamente VALERIO TOZZI, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, cit., p. 213 ss; ROBERTO BERTOLINO, *Ebraismo italiano e l'intesa con lo Stato*, in AA.VV., *Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede*, a cura di RAFFAELE COPPOLA, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 556; RAFFAELE BOTTA, *L'intesa con gli israeliti*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 1987, p. 97 ss

<sup>22</sup> Si veda diffusamente sul punto l'opera collettanea: *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, a cura di VALERIO TOZZI, GIANFRANCO MACRI, MARCO PARISI, Giappichelli, Torino, 2010.

<sup>23</sup> Per un ampia trattazione sull'utilizzo degli strumenti di natura privatistica per la tutela della libertà religiosa, si veda ANTONIO FUCCILLO, *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2005, p. 103 ss.

La disposizione in esame non solo regola la pubblicità delle varie ipotesi di destinazione già previste nel nostro ordinamento, ma rappresenta anche una norma sostanziale che ha introdotto una nuova fattispecie negoziale: l'atto di destinazione. Il diritto che sorge con tale vincolo di destinazione, secondo l'orientamento preferibile, ha natura reale; analogamente, è sostenuto in dottrina, che il vincolo di cui all'art. 831, comma 2, c.c. possa essere qualificato come «una specie di servitù di uso pubblico sulla *aedes sacra* in favore della collettività»<sup>24</sup>.

La causa dell'atto di destinazione deve riferirsi ad «interessi meritevoli di tutela». L'interesse meritevole di tutela è lo scopo dell'atto di destinazione, l'interesse al servizio del quale è posta in essere la fattispecie negoziale prevista all'art. 2645-ter c.c. La fruibilità dell'atto di destinazione per le esigenze di tutela della libertà di culto è possibile solo nell'ipotesi in cui si affermi che la finalità del vincolo di destinazione al culto pubblico possa rientrare fra gli interessi meritevoli di tutela contemplati dalla disposizione codicistica<sup>25</sup>.

La “vaghezza” del concetto di interesse meritevole di tutela e l’ “infelice” richiamo all'art. 1322, 2° c.c. hanno favorito la diffusione di molteplici interpretazioni dottrinali ciascuna fondata su differenti premesse assiologiche. Secondo l'opinione largamente condivisa in dottrina<sup>26</sup>, la valutazione di meritevolezza dell'interesse non può avvenire in “assoluto” ma deve essere posta una dimensione strettamente relazionale agli interessi dei terzi che dall'atto di destinazione sono sacrificati. L'interesse è idoneo a giustificare il sacrificio degli interessi dei terzi qualora ruoti attorno a principi etici di carattere solidaristico<sup>27</sup>. In altre parole, l'atto di destinazione deve perseguire

<sup>24</sup> MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 279.

<sup>25</sup> Con riferimento alla compatibilità tra il principio di «meritevolezza» e le finalità di carattere religioso, si veda diffusamente sul punto ANTONIO FUCCILLO, *Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donativa e interessi religiosi*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 122 ss.

<sup>26</sup> In questa direzione, si veda: FRANCESCO GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, in *Giustizia Civile*, 2006, 2, p. 166; MARIO NUZZO, *Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela*, in AA.Vv., *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione. L'art. 2645 ter c.c.*, a cura di MIRZIA BIANCA, Giuffrè, Milano, 2007, p. 59 ss., secondo il quale il giudizio di meritevolezza deve costituire “il risultato di una valutazione comparativa tra l'interesse sacrificato, che è quello dei creditori generali, e l'interesse realizzato con l'atto di destinazione”; VINCENZO SCADUTO, *Gli interessi meritevoli di tutela: “autonomia privata delle opportunità” o “autonomia privata della solidarietà”*, in AA.Vv., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, in *Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 111 ss.; RAFFAELE DI RAIMO, *L'atto di destinazione dell'art. 2645-ter: considerazioni sulla fattispecie*, in AA.Vv., *Atti di destinazione e trust (art. 2645-ter cod. civ.)*, a cura di GIUSEPPE VETTORI, Cedam, Padova, 2008, p. 48 ss.; In senso contrario, si veda UMBERTO STEFINI, *Destinazione patrimoniale ed autonomia negoziale: l'art. 2645-ter c.c.*, Cedam, Padova, 2010, p. 69; SERENA MEUCCI, *La destinazione di beni tra atto e rimedi*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 263 ss.

<sup>27</sup> In tal senso, si veda: FRANCESCO GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 165; PAOLO SPADA, *Articolazione del patrimonio da destinazione scritta*, in AA. Vv., *Negozi di destinazione: percorsi*

re un fine di utilità sociale, a carattere superindividuale e socialmente utile. L'interesse sotteso all'atto di destinazione deve essere un «*interesse sufficientemente serio tale da prevalere sull'interesse economico generale*», un interesse sia di natura patrimoniale che morale<sup>28</sup>. Stanti tali premesse, non v'è dubbio che l'interesse sotteso al vincolo di destinazione al culto pubblico, avente rilevanza sociale, possa rientrare a pieno titolo tra gli «*interessi meritevoli di tutela*» di cui all'art. 2645-ter c.c. L'interesse meritevole di tutela, al cui perseguitamento è preordinato l'atto di destinazione, può appartenere ad un soggetto terzo, detto beneficiario, ovvero ne può essere portatore lo stesso soggetto destinante<sup>29</sup>. L'effetto immediato dell'atto di destinazione è quello di far sorgere un vincolo temporaneo al godimento del bene, una funzionalizzazione della proprietà alla realizzazione dell'interesse meritevole di tutela<sup>30</sup>. L'effetto traslativo del bene a favore del beneficiario è meramente eventuale e non essenziale per l'atto di destinazione<sup>31</sup>.

Alla luce di quanto esposto, un soggetto privato potrebbe destinare un bene immobile all'esercizio di attività di culto a favore di un'organizzazione confessionale, costituita in persona giuridica, con o senza intesa con lo Sta-

---

verso un'espressione sicura dell'autonomia privata, cit., p. 126; ALESSANDRO DE DONATO, *Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte*, in AA.VV., *La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione*, cit., p. 42; GIUSEPPE VETTORI, *Atto di destinazione e trust: prima lettura dell'art. 2645-ter*, in *Obbligazioni e Contratti*, 2006, p. 777, il quale ammette che l'interesse meritevole di tutela possa avere natura patrimoniale o non patrimoniale, essere un interesse individuale ma pur sempre avente utilità sociale; ANGELO LUMINOSO, *Contratto fiduciario, Trust, e atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.*, in *Rivista del Notariato*, 2008, 5, p. 993 ss. Sulla necessità di perseguitare interessi pubblici o sociali, si veda anche GIORGIO CIAN, *Riflessioni intorno ad un nuovo istituto di diritto civile: per una lettura analitica dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Studi in onore di Leopoldo Mazzaroli*, I, Cedam, Padova, 2007, p. 88; MATTEO CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, Cedam, Padova, 2010, p. 217; RENATO CLARIZIA, *L'art. 2645-ter c.c. e gli interessi meritevoli di tutela*, in AA.VV., *Studi in onore di Giorgio Cian*, a cura di MARIA VITA DE GIORGI, STEFANO DELLE MONACHE, GIOVANNI DE CRISTOFARO, Cedam, Padova, 2010, p. 547; FRANCESCA BENNATTI, *Le forme della proprietà. Studio di diritto comparato*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 179 ss.

<sup>28</sup> In tal senso GAETANO PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2006, 2, pp. 180-182, il quale afferma che in nessun caso l'interesse dell'atto di destinazione può coincidere con la mera salvaguardia del patrimonio del costituente da parte dei creditori o con l'esigenza di rendere inalienabile o indisponibile il bene, essendo questi gli effetti dell'atto di destinazione e, dunque, non ne possono essere la causa..

<sup>29</sup> GAETANO PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 161 ss.; UBALDO LA PORTA, *L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.*, in *Rivista del Notariato*, 2007, p. 1095 ss., i quali ammettono in alcune ipotesi la legittimità dell'autodestinazione

<sup>30</sup> In tal senso GAETANO PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 162; BIAGIO GRASSO, *L'art. 2645-ter e gli strumenti tradizionali dei patrimoni*, in *Rivista del Notariato*, 2006, 5, p. 1196; BARBARA FRANCESCHINI, *Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c.) e trust*, in AA.VV., *Trust*, a cura di GIUSEPPE LEPORE, MARIAGRAZIA MONEGAT, IGOR VALAS, Giappichelli, Torino, 2010, p. 260.

<sup>31</sup> MATTEO CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 159.

to italiano. Accogliendo la teoria dell'«autodestinazione», non si esclude la possibilità che l'organizzazione confessionale, titolare del diritto di proprietà, possa destinare a sé stessa un bene immobile, vincolando il godimento di questo all'effettiva realizzazione di attività cultuali. La *ratio* di quest'ultima fattispecie negoziale è rinvenibile nella separazione patrimoniale, effetto essenziale e caratterizzante dell'atto di destinazione. Questa determina una segregazione del bene destinato dal restante patrimonio del soggetto destinante<sup>32</sup>. Il bene destinato e i suoi frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione della destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per tale scopo. L'effettività della destinazione rappresenta, quindi, una condizione necessaria per la segregazione patrimoniale. La deroga al principio di cui all'art. 2470 c.c. è giustificata in ragione della destinazione del bene al perseguimento di un interesse meritevole di tutela. Le organizzazioni confessionali, che non di rado svolgono attività lucrative, potrebbero efficacemente tutelare quella parte del proprio patrimonio immobiliare in cui sono svolte attività cultuali, evitando che i creditori generali possano agire sui beni destinati *ex art. 2645-ter c.c.* e, dunque, ostacolino l'esercizio della libertà religiosa. Per un verso, impedendo qualsiasi forma di esecuzione forzata per i crediti estranei allo scopo di destinazione<sup>33</sup>, l'atto di destinazione appresta una tutela più ampia rispetto all'art. 831, comma 2 c.c., il quale pur costituendo un vincolo di destinazione consente il pignoramento del bene, pur senza sottrarre l'edificio alla sua destinazione al culto pubblico. La differenza è evidente, nell'ipotesi del vincolo di destinazione al culto pubblico, il titolare, eventualmente nella persona dell'autorità ecclesiastica, perde il diritto di proprietà. D'altra parte, è necessario sottolineare una aspetto critico, per i debiti contratti per il perseguimento dell'interesse meritevole di tutela, i beni destinati ai sensi dell'art. 2645-ter c.c. possono essere aggrediti dai creditori e perdere la propria destinazione patrimoniale e funzionale<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Cfr. MATTEO CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., pp. 283-284.

<sup>33</sup> I creditori generali del soggetto «conferente» non potranno agire sui beni destinati. In tal senso, si veda MIRZIA BIANCA, MAURIZIO D'ERRICO, ALESSANDRO DE DONATO, CONCETTA PRIORE, *L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 48; FRANCESCO GAZZONI, *Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c.*, cit., p. 180; GAETANO PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 200; MAURIZIO D'ERRICO, *Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa del «conferente»*, in AA.VV., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, cit., p. 90; MATTEO CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 289.

<sup>34</sup> I creditori dei debiti contratti per la realizzazione dello scopo dovrebbero preventivamente agire sui beni destinati e, in caso di incapacità di tali beni, sul restante patrimonio del debitore in applicazione del generale principio di sussidiarietà. Si veda diffusamente sul punto: GIORGIO BARALIS,

Al fine di un esaustivo confronto tra le disposizioni codicistiche, occorre porre attenzione alle vicende inerenti gli atti di disposizione dei beni vincolati. A differenza dell'art. 831, comma 2, c.c., il quale prevede espressamente che il vincolo della destinazione al culto pubblico non viene meno «nemmeno per effetto di alienazione», l'art. 2645-ter c.c. non disciplina espressamente tale ipotesi. Argomentando il dato testuale della norma, la dottrina ha ritenuto che il vincolo di destinazione si traduce certamente in un vincolo di indisponibilità, ogni qual volta il compimento di un atto di disposizione possa risultare concretamente pregiudizievole alla realizzazione dello scopo di destinazione<sup>35</sup>. Qualora gli atti di disposizione incompatibili con il vincolo di destinazione siano soggetti a trascrizione, e siano stati trascritti successivamente alla costituzione del vincolo, non potranno essere opposti al beneficiario del vincolo di destinazione. Pur trattandosi di atti validi ed efficaci, gli effetti di tali atti non potranno essere fatti valere nei confronti del beneficiario<sup>36</sup>. Il bene destinato circola *cum onere suo*, nel senso che, in caso di alienazione del bene, il soggetto al quale è stato trasferito dovrà subire l'ingerenza nonché degli atti necessari a realizzare lo scopo di destinazione. L'effetto derivante dall'art. 2645-ter c.c., in caso di circolazione del bene, è, pertanto, del tutto analogo a quello previsto dall'art. 831, comma 2 c.c.

### 3. *L'atto di destinazione a tutela della libertà religiosa: un ulteriore passo verso la regolamentazione privatistica degli interessi religiosi*

Dal confronto tra le disposizioni del Codice Civile sopra affrontato, emerge chiaramente la fruibilità dell'art. 2645-ter c.c. per la tutela dei luoghi di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, in particolare, delle

---

*Prime riflessioni in tema di art. 2645 ter cod. civ.*, in AA.Vv., *Negozi di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata*, cit., p. 153; MATTEO CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 291.

<sup>35</sup> In tal senso, si veda: MIRZIA BIANCA, MAURIZIO D'ERRICO, ALESSANDRO DE DONATO, CONCETTA PRIORE, *L'atto notarile di destinazione. L'art. 2645-ter del codice civile*, cit., pp. 43-44; GAETANO PETRELLI, *La trascrizione degli atti di destinazione*, cit., p. 197; ALESSANDRO DE DONATO, *L'atto di destinazione – profili applicativi*, in *Vita Notarile*, 2007, 1, p. 343 ss.; MATTEO CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, cit., p. 263, il quale sottolinea che non sussiste un'ipotesi di inalienabilità del bene, ben potendo il bene vincolato alienato a condizioni non incompatibili o pregiudizievoli dello scopo di destinazione.

<sup>36</sup> Per gli atti per i quali la legge non richiede la trascrizione (ad esempio la locazione infranovencale), il conflitto fra il terzo e il beneficiario dovrà essere risolto in base ai principi generali: in base ai quali l'atto sarà opponibile al beneficiario se avente data certa anteriore alla costituzione del vincolo e alla sua trascrizione.

confessioni religiose prive d'intesa. La tutela giuridica prevista a tutela dei beni destinati al perseguitamento di interessi meritevoli, non sembra essere inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 831, comma 2, c.c. o quella prevista dalle disposizioni pattizie. Non si nega, tuttavia, un aspetto rilevante che contraddistingue le disposizioni in esame. A differenza dell'art. 2645-ter c.c., per cui è necessario un atto dispositivo del soggetto titolare, il vincolo di destinazione al culto pubblico sorge *ex lege*. Il soggetto privato, titolare del bene, vede compreso il proprio diritto di proprietà per il sol fatto che l'edificio sia destinato all'esercizio pubblico del culto, d'altra parte, all'autorità ecclesiastica spetterà la facoltà di godimento del bene per lo svolgimento delle attività culturali senza che sia necessario alcun atto di disposizione del bene. Tuttavia, come già affermato in precedenza, si ritiene che l'autorità ecclesiastica, ove non fosse titolare del bene immobile, non possa autonomamente destinare un edificio all'esercizio pubblico del culto cattolico senza che vi sia il consenso del proprietario. La norma acquista maggiore rilevanza nella fase di circolazione del bene, impendendo che atti di disponibilità successivi facciano venir meno il vincolo di destinazione. Sussistendo, dunque, il consenso del titolare del bene, questo potrebbe ben tradursi in un atto di destinazione, per il quale è richiesta la forma pubblica *ad substantiam* ed è prevista apposita forma di pubblicità dichiarativa al fine di rendere opponibile ai terzi l'esistenza del vincolo di destinazione. La forma di pubblicità prevista, inoltre, consente di rendere conoscibile ai terzi l'esistenza di un vincolo di destinazione al culto degli edifici per i quali manchino "indici" di riconoscibilità di un luogo di culto, fra cui si annoverano la particolare struttura architettonica e la classificazione catastale E/7 "Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti"<sup>37</sup>.

L'art. 2645-ter c.c. si pone quale strumento idoneo a fornire adeguata tutela ai luoghi di culto delle confessioni religiose, evitando, dunque, che sussista una sostanziale disparità di trattamento tra le religioni ed consentendo l'effettivo esercizio della libertà religiosa<sup>38</sup>. Ad una più attenta analisi,

<sup>37</sup> Diffusamente sul punto, si veda ANTONIO FUCCILLO, *L'edificio di culto nella normativa catastale e l'imposizione indiretta*, in *Rivista del Notariato*, 1991, p. 679 ss.; ANTONIO FUCCILLO, RAFFAELE SANTORO, *Giustizia, diritto, religioni*, cit., pp. 70-71.

<sup>38</sup> In tal guisa, occorre sottolineare come l'istituto della destinazione patrimoniale possa essere efficacemente applicato anche in riferimento all'istituzione di una fondazione non autonoma di diritto canonica, le quali, com'è noto, sono prive di personalità giuridica nell'ordinamento giuridico italiano. Si veda sul punto, RAFFAELE SANTORO, *Le pie fondazioni tra diritto canonico e diritto islamico*, in AA.Vv., *I mercanti nel tempio*, a cura di ANTONIO FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2011, p. 59 ss. Per un ulteriore approfondimento in merito al ricorso della figura del *trust* per le fondazioni non autonome, si veda MARIO FERRANTE, *Sull'inattualità del divieto di costituzione di fondazioni fiduciarie di culto disposte per testamento*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1999, 1, p. 402 ss.; ANTONIO FUCCILLO,

il presupposto della sussistenza di un interesse meritevole di tutela al fine dell'imposizione del vincolo di destinazione, rende possibile ricomprendere in tale fattispecie anche ipotesi che sarebbero escluse dal tradizionale concetto di *deputatio ad cultum publicum*. Lo stesso concetto di culto, infatti, muta in funzione dell'ottica religiosa in cui ci si pone. Alcune confessioni religiose, in particolare le religioni orientali, sia per il numero dei loro fedeli, che per le pratiche culturali proprie, esercitano il proprio culto in modo totalmente differente rispetto alle tradizionali religioni occidentali. Nella religione buddhista o induista possono esserci edifici non aperti al culto pubblico, ma riservati ai soli fedeli o aderenti. La tradizionale interpretazione della vigente normativa prevede, infatti, che non si ha culto pubblico se l'edificio è destinato solo agli appartenenti ad una comunità religiosa, senza che vi sia ammesso il pubblico<sup>39</sup>. Inoltre, per alcune tradizioni religiose, l'edificio di culto è per fedeli un luogo in cui riunirsi, senza alcuna valenza sacrale<sup>40</sup>.

Il ricorso allo schema negoziale può costituire un utile rimedio per il perseguitamento di interessi religiosi. Attraverso la duttilità e l'accessibilità dello strumento negoziale, è possibile accordare una più efficace forma di tutela degli interessi religiosi dei singoli, ove manchi una diretta previsione del legislatore<sup>41</sup>. Il ricorso allo strumento negoziale non deve essere considerato quale mero "palliativo" della *vacatio legis*, ben potendo essere qualificato quale soluzione definitiva per la tutela degli interessi religiosi. Mediante l'applicazione di tale istituto di natura negoziale è possibile definire una tutela giuridica che sia più rispondente agli interessi e alle tradizioni delle singole confessioni religiose<sup>42</sup>. Alla luce di quanto esposto, è possibi-

---

*Diritto ecclesiastico e attività notarile*, Giappichelli, Torino, 2000, p. 77; MARIO FERRANTE, *L'apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 155 ss.; JESÚS MINAMBRES, *Fondazioni pie e figure affini*, in *Ius Ecclesiae*, 2009, 2, p. 342 ss.; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 291.

<sup>39</sup> Si veda, al riguardo, CARLO CARDIA, *La condizione giuridica degli edifici di culto*, in *Jus*, 2008, p. 141 ss., secondo il quale se tale interpretazione fosse applicata anche a tutte le altre confessioni, non sarebbe possibile applicare alcuna delle disposizioni vigenti a tali luoghi di culto. Per tali ragioni, appare opportuno sia una modifica del concetto di *destinazione al culto* al fine di ricomprendervi anche quelle religioni le cui pratiche rituali sono distanti dai parametri tradizionali.

<sup>40</sup> In tal senso, si veda PAOLO CAVANA, *Lo spazio fisico della vita religiosa (luoghi di culto)*, in AA.Vv., *Proposta di riflessione per l'emanaione di una legge generale sulle libertà religiose*, cit., p. 220 ss.

<sup>41</sup> Si veda diffusamente sul punto, ANTONIO FUCCILLO, *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, cit., pp. 84-100.

<sup>42</sup> L'attuale tecnica normativa del legislatore ordinario non riesce a "contenere" la complessa diversificazione di situazioni giuridiche che caratterizza una società multiculturale e pluriconfessionale. La norma, infatti, finisce per essere obsoleta fin dal momento della sua genesi. Sul punto, si veda

le considerare la destinazione patrimoniale quale efficace strumento per il perseguimento di finalità religiose<sup>43</sup>. La duttilità dell'atto di destinazione, in particolare, permette di costruire un regime giuridico dei luoghi di culto *sui generis*, che, per un verso, risponda alle esigenze delle singole comunità di fedeli e, per altro, consenta l'effettivo esercizio di una delle facoltà previste dall'art. 19 della Costituzione.

---

ampiamente MARIO RICCA, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari, 2008, p. 336 ss.; MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, cit., p. 151 ss.

<sup>43</sup> Sul punto, si veda ANTONIO FUCCILLO, *Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donativa e interessi religiosi*, cit., p. 122.